

SEDUTA DEL 17 APRILE 2026



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. DELIBERAZIONI DI DEROGA A PREVISIONI IMPEDITIVE RICHIESTE DAL COMUNE DI ACQUAFREDDA.

Nell'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di Aprile, convocato per le ore 10:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE EMANUELE MORASCHINI.

Sono presenti i signori Consiglieri:

MORASCHINI EMANUELE	PRESIDENTE	Presente
AURORA SERGIO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
BROGNOLI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
CANINI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
CAPRA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
CURCIO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DAMIOLINI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FONTANA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
LIBRETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente
LOVO GAGLIARDI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
ROLFI FABIO	VICE PRESIDENTE	Presente
SCAGLIA DILETTA	CONSIGLIERE	Presente
TOGNI MARCO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
TRECANI LAURA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MAURIZIO SACCHI.

L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

**OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.
DELIBERAZIONI DI DEROGA A PREVISIONI IMPEDITIVE RICHIESTE DAL
COMUNE DI ACQUAFREDDA.**

DECISIONE

Il Consiglio Provinciale deroga, ai sensi dell'art. 40-ter, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), alle previsioni del PTCP relative agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, in quanto impeditive di interventi di recupero di edifici rurali dismessi o abbandonati, come previsti dal Comune di Acquafredda.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- l'art. 40-ter della l.r. 12/2005 e successive modifiche, rubricato "Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati", prevede:
 - a) al comma 1 che il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituisce attività di pubblico interesse ai fini dell'applicazione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici generali dei comuni di cui all'art. 40 (permesso di costruire in deroga) e che per tali interventi di recupero è, altresì, attribuita facoltà di deroga anche alle previsioni dei piani territoriali degli enti sovracomunali, secondo quanto disposto dal comma 4;
 - b) al comma 3 che per l'esecuzione degli interventi in questione la deliberazione del Consiglio comunale assunta ai sensi dell'articolo 40 determina, con esclusione della nuova costruzione, la qualificazione edilizia dell'intervento, la sua entità con il limite, per gli ampliamenti, del 20 per cento della superficie lorda esistente, la destinazione d'uso al comma 4 che nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 (deliberazione del consiglio comunale preordinata al rilascio del permesso di costruire in deroga) è subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua approvazione;
- il Comune di Acquafredda con nota del 23 gennaio 2026 ha trasmesso a questa Provincia le deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 del 26/11/2025, avente ad oggetto "Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, ai sensi dell'art. 40ter della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Approvazione delle modalità attuative", nonché le deliberazioni del Consiglio comunale n. 36 del 27/12/2025, avente ad oggetto "Permesso di costruire n. 4/2025 in deroga, ai sensi dell'art. 40ter della l.r. 12/2005 e s.m.i. per edificio rurale dismesso - Approvazione" e n. 37 del 27/12/2025, avente ad oggetto "Permesso di costruire n. 6/2025 in deroga, ai sensi dell'art. 40ter della l.r. 12/2005 e s.m.i. per edificio rurale dismesso - Approvazione";

- le citate deliberazioni del Consiglio comunale di Acquafredda n. 36 e 37 sono state condizionate nella loro efficacia all'assunzione di deliberazione derogatoria da parte del Consiglio Provinciale, sul presupposto che l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato alle previsioni impeditive del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) relative agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

ISTRUTTORIA

PRESO ATTO che:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Acquafredda n. 26 del 26/11/2025, con la quale sono state dettate linee guida in ordine all'attività di cui all'art. 40-ter della l.r. 12/2005 in relazione ai temi *"Proposta di condivisione con gli Enti preposti, nel caso che l'intervento di recupero edilizio fosse assoggettato anche a previsioni impeditive sovraordinate"*, *"salvaguardia della tipologia e morfologia oggetto di intervento"* e *"recupero di porzioni di fabbricato crollate o demolite ai fini della determinazione della superficie lorda esistente"*, prevede, fra l'altro, che il proponente dell'intervento possa presentare direttamente la proposta di intervento in deroga, consapevole che l'efficacia della deliberazione comunale di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 40-ter è comunque subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo competente dell'Ente sovracomunale;
- l'intervento approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/12/2025 riguarda una unità immobiliare sita in Cascina Pegorsino, Via per Remedello n. 11, su area identificata catastalmente al Foglio 11, particella 93, sub 4-6 del NCEU classificata dal vigente PGT in *"AA-Ambiti agricoli di caratterizzazione produttiva (AA)"*, e consiste nella variazione da casa rurale a civile abitazione, non comporta opere di ampliamento, pertanto la superficie esistente rimane invariata, con destinazione d'uso ammessa residenziale, compatibile con il contesto agricolo dei suoli;
- l'intervento approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/12/2025 riguarda una unità immobiliare sita in Cascina Regona n. 8, su area identificata catastalmente al Foglio 10, particella 133, sub 1-2 del NCEU classificata dal vigente PGT in *"AA-Ambiti agricoli di caratterizzazione produttiva (AA)"*, e consiste nella variazione da casa rurale a civile abitazione, non comporta opere di ampliamento, pertanto la superficie esistente rimane invariata, con destinazione d'uso ammessa residenziale, compatibile con il contesto agricolo dei suoli;

DATO ATTO che la presente deliberazione non produce effetti sul bilancio provinciale;

DATO ATTO, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012);

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

RITENUTO, in considerazione delle caratteristiche degli interventi di recupero edilizio come indicate nelle già menzionate deliberazioni consiliari approvative - caratteristiche che consentono di ritenere compatibili tali interventi con il contesto agricolo circostante, trattandosi di recupero ad uso residenziale di edifici dismessi, senza ampliamento su aree libere - di poter consentire la deroga di cui all'art. 40-ter, comma 3, l.r. 12/2005;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni";

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", in particolare:

- l'articolo 18, comma 2, lettera c), ai sensi del quale la individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico costituisce previsione del PTCP avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT;
- l'art. 40-ter riguardante il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati;

PARERI

ACQUISITO l'allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini che attesta la regolarità tecnica;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 16, Votanti 16

Favorevoli: n. 16 Moraschini, Aurora, Brognoli, Canini, Capra, Curcio, Damiolini, Ferrari Filippo, Ferrari Mariangela, Fontana, Lovo Gagliardi, Mannatrizio, Rolfi, Scaglia, Togni, Trecani.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, per tutto quanto in premessa, la deroga alla previsione impeditiva di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2005 relativa all'approvazione dell'intervento di recupero dell'edificio rurale oggetto della deliberazione n. 36 in data 27/12/2025 del Comune di Acquafredda;
2. *DI APPROVARE*, per tutto quanto in premessa, la deroga alla previsione impeditiva di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2005 relativa all'approvazione dell'intervento di recupero dell'edificio rurale oggetto della deliberazione n. 37 in data 27/12/2025 del Comune di Acquafredda;
3. *DI DARE ATTO* che:
 - il presente provvedimento sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente Locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;
 - il presente atto sarà trasmesso al Comune di Acquafredda, per quanto di competenza;
4. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere prosecuzione del procedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 16, Votanti 16

Favorevoli: n. 16 Moraschini, Aurora, Brognoli, Canini, Capra, Curcio, Damiolini, Ferrari Filippo, Ferrari Mariangela, Fontana, Lovo Gagliardi, Mannatrizio, Rolfi, Scaglia, Togni, Trecani.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

D E L I B E R A

1. *DI DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

II PRESIDENTE
EMANUELE MORASCHINI

II SEGRETARIO GENERALE
MAURIZIO SACCHI